

Cassazione civile sez. I, 07/03/2024, n.6111

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente
Dott. MELONI Marina - Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere
Dott. VALENTINO Daniela - Relatore
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da

Fr.Va., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Cori ed elettivamente domiciliato in Frascati, Via Matteotti, 18
-ricorrente -

contro

Do.Ro. rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Gatta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Altomonte, 6
-resistente-

Avverso il decreto della Corte di Appello di Roma n.1272/2022 del 28.4.2022, emessa nel procedimento r.g. n. 50751/2020, comunicato l'11. 5.2022

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 novembre 2023 dal Consigliere Daniela Valentino

Fatto

FATTI DI CASA

Con ricorso, depositato il 23 aprile 2020, Do.Ro. ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale di Velletri, in accoglimento del ricorso proposto da Fr.Va. per la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, ha revocato l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie.

L'adita Corte di Appello di Roma accoglieva il reclamo e statuiva che:

a) ai fini della revoca o della riduzione dell'assegno di divorzio è necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e della idoneità di tale modificazione ad immutare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull'assegno. A tal fine, il giudice deve valutare comparativamente se siano sopraggiunte circostanze di tale portata da rendere giustificato l'adeguamento richiesto;

b) la somma mensile di € 1.270,00 percepita dal Fr.Va. a titolo di pensione, come si rileva dai relativi statini, prodotti anche dallo stesso reclamato, era da considerarsi già al netto del suddetto

assegno divorzile, posto che la Do.Ro., a causa dell'inadempimento dell'obbligato, aveva richiesto ed ottenuto che l'assegno a lei dovuto fosse erogato direttamente dall'INPS, sicché nel 2017 il reddito medio effettivo del reclamato doveva essere calcolato in € 1.420,00 circa, e non nella minore somma indicata nel decreto impugnato;

c) il primo giudice ha anche erroneamente proceduto ad un'analisi comparativa dei redditi annuali del ricorrente al netto, e di quelli della resistente al lordo (€ 1.500,00 mensili, in luogo di € 1.125,00 effettive), in tal modo ravvisando una sostanziale equiparazione, di fatto però insussistente, essendo i redditi delle parti rimasti pressoché invariati, con un reddito mensile medio del Fr.Va. più alto di quello della Do.Ro., rispetto all'epoca di emissione della sentenza di divorzio;

d) ai fini della comparazione tra la situazione economica esistente all'epoca del divorzio e quella attuale non può essere, inoltre, trascurato il fatto che il Fr.Va. continua a godere, come all'epoca del divorzio, dell'abitazione coniugale, di proprietà al 50% della moglie, laddove, invece, quest'ultima ha acquistato un nuovo immobile, nel quale vive, versando la rata mensile di mutuo di € 787,77;

e) non era stata fornita alcuna allegazione adeguata sulla circostanza che la ex moglie convivesse con altro uomo stabilmente.

Contro il decreto Fr.Va. ha presentato ricorso con

tre motivi ed anche memoria.

Do.Ro. ha presentato controricorso.

Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1. Con il primo motivo: Violazione dell'art.132, n. 4, c.p.c. La motivazione del provvedimento impugnato è sostanzialmente apparente. Detto rilievo nasce dalla semplice e diretta lettura del provvedimento impugnato. La Corte di Appello, dopo aver rilevato un errore nel decreto di primo grado, ha corretto l'errore rilevato, senza confrontarsi con la sentenza di divorzio, né con il decreto di primo grado, né con le allegazioni documentali da cui si rileva, invece, l'inconciliabilità numerica dei dati reddituali accertati con quelli indicati nel decreto.

2. Con il secondo motivo: Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti art. 360, n. 5 c.p.c. La decisione di primo grado era fondata per quanto concerne i redditi della Do.Ro. sul CUD 2019. Questo dato (pari a € 18.009,37) è contestato tra le parti ed è stato assunto a base della decisione di I grado. Diversamente la Corte d'Appello indica come reddito la somma di € 15.000 dato relativo al 2016.

2.1 I primi due motivi sono connessi e possono essere trattati unitariamente. Sono inammissibili, poiché meritali, avendo la Corte territoriale motivatamente provveduto all'esame delle risultanze istruttorie, non sindacabile in questa sede.

È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto

decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., n. 29404/2017; Cass., n. 19547/2017; Cass., n. 8758/2017; Cass., n. 16056/2016; Cass., Sez. U., n. 34476/2019; Cass., n. 5987/2021).

3. Violazione dell'articolo 9 l. n. 898/1970. Il decreto di riforma della Corte ha ignorato due elementi adottati a modifica delle condizioni, in particolare sia la nuova convivenza della sig.ra Do.Ro., sia l'assunzione da parte del Fr.Va. del debito della figlia maggiorenne che era tornata a vivere con il padre.

3.1 La censura è infondata. L'assegno dovuto al coniuge separato o divorziato, per il mantenimento dei figli ad esso affidati, non può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato in favore dei figli medesimi, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità per soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno, sicché restino ricollegabili ad un titolo diverso (Cass., n. 12212/1990). Nella specie, la Corte ha correttamente accertato che si trattava di un mutuo contratto a favore della figlia a scopo di liberalità, vivendo la medesima con il padre.

Inoltre, in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sé permane, nella misura stabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se il suo titolare instauri una convivenza "more uxorio" con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell'assegno, secondo il principio generale posto dall'art. 9, comma 1, l. 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 l. 6 marzo 1987, n. 74: e cioè che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge onerato, che tale convivenza ha determinato un mutamento "in melius" - pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidato e protraendosi nel tempo - delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza. La relativa prova, pertanto, non può essere limitata a quella della mera instaurazione e del permanere di una convivenza "more uxorio" dell'avente diritto con altra persona, essendo detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche del titolare, potendo essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, e dovendo l'incidenza economica di detta convivenza essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano (Cass., n. 1557/2004; Cass., n. 21080/2004; cfr., da ultimo, Cass. S.U. 32198/2021).

4. Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore della controricorrente, che liquida in € 5.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2024.